

Allegato parte integrante

Criteria e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE

Gli Organismi di Abilitazione (di seguito indicati in acronimo “OdA”) che intendono operare ai sensi della legge provinciale n. 1/2008 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)], (di seguito denominato anche “Regolamento”) sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento, qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella Convenzione prevista dal Regolamento.

L’OdA è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all’impegno da parte dell’OdA di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

1. COMPITI E ATTIVITA’

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, l’OdA svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal Regolamento, e iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori;
- b) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento;
- d) promozione di attività formative per il conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
- e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato i medesimi corsi;
- f) l’eventuale utilizzazione del marchio di cui all’art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dalle norme provinciali in merito.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento compete anche all'OdA il rilascio della targa energetica.

Inoltre, al fine di agevolare la costituzione di un catasto provinciale e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica sul mercato edilizio, l'OdA predispone un sistema che permetta l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Agenzia provinciale per l'energia. A fronte di tale attività, l'OdA può richiedere al soggetto certificatore la corresponsione di un apposito compenso.

L'attività di cui al punto e) del precedente elenco consiste nell'accertamento del requisito del richiedente circa il superamento con profitto dei corsi di formazione frequentati, posto che la Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 sotto richiamata - ai cui criteri deve uniformarsi l'attività dell'OdA - pone particolare attenzione all'obiettivo di garantire che la formazione sia indipendente dalla valutazione delle persone.

Al fine di assicurare ab initio tale indipendenza, l'attività di verifica in merito al superamento con-profitto dei corsi di formazione frequentati (esami) verrà svolta direttamente dalla Provincia autonoma di Trento per il tramite dell'Agenzia provinciale per l'energia.

L'OdA può svolgere eventuali altre attività collegate alle precedenti elencate, purchè non confliggano con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'OdA si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione.

2. REQUISITI

L'OdA opera in conformità alla Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone", intendendo nel caso in questione il termine "certificazione" come equivalente al termine "abilitazione" usato nella norma provinciale.

Della Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024 si richiamano in particolare i seguenti principi.

2.1. Organismo di Abilitazione

Le politiche e le procedure dell'OdA e la loro gestione devono essere giuste ed eque nei confronti di tutti i candidati; l'OdA non deve utilizzare procedure al fine di ostacolare o proibire l'accesso all'abilitazione da parte dei richiedenti e dei candidati. L'OdA deve definire politiche e procedure per rilasciare, mantenere e rinnovare l'abilitazione richiesta, per sospenderla o revocarla, e per estendere o ridurre lo scopo dell'abilitazione stessa, nel rispetto delle norme vigenti.

L'OdA deve limitare i requisiti, la valutazione e la decisione sull'abilitazione a quelle materie specificatamente collegate con il campo di azione dell'abilitazione richiesta.

2.2 Struttura Organizzativa

L'OdA deve essere strutturato in modo tale da dare fiducia alle parti interessate per quanto attiene alla sua competenza, imparzialità ed integrità morale. In particolare, l'OdA:

- a) deve essere indipendente e imparziale nei confronti dei richiedenti, dei candidati e delle persone abilitate;
- b) deve essere responsabile delle proprie decisioni relative al rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione e revoca dell'abilitazione;
- c) deve identificare la direzione (gruppo o persona) che deve avere l'intera responsabilità di:
 - 1) valutazione, abilitazione e sorveglianza;
 - 2) formulazione di politiche relative alle attività dell'organismo di abilitazione;
 - 3) decisioni sulla abilitazione;
 - 4) applicazione delle sue politiche e delle sue procedure;
 - 5) finanze dell'Organismo;
 - 6) delega di poteri decisionali ai vari comitati o individui per svolgere, per suo conto, attività definite.
- d) deve avere documenti che dimostrino il suo stato giuridico o come facente parte di una entità giuridica.

L'OdA deve nominare un "Comitato di schema" che deve essere responsabile dello sviluppo e mantenimento dello Schema di Abilitazione. Il Comitato deve rappresentare in modo equo e giusto gli interessi di tutte le parti significativamente interessate, senza che predominino singoli interessi.

L'OdA deve inoltre:

- a) avere le risorse finanziarie necessarie per le attività di un sistema di abilitazione e per coprire i relativi costi;
- b) avere politiche e procedure che tengano distinta la abilitazione delle persone da ogni altra attività
- c) assicurare che le attività di enti collegati ad esso non compromettano la riservatezza e l'imparzialità della abilitazione.

L'OdA deve definire politiche e procedure per la risoluzione dei ricorsi e dei reclami ricevuti in merito alle attività di competenza; queste politiche e procedure devono assicurare che i ricorsi e i reclami siano risolti in modo equo.

L'OdA deve utilizzare o avere a contratto un numero sufficiente di persone in possesso della necessaria istruzione, formazione professionale, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni relative al tipo, ambito e volume del lavoro svolto, sotto una direzione responsabile.

2.3 Sviluppo e mantenimento dello Schema di abilitazione.

L'OdA deve definire i metodi ed i meccanismi da utilizzare per valutare la competenza dei candidati.

L'Oda deve definire un processo per lo sviluppo ed il mantenimento di uno Schema di abilitazione che includa la revisione e la validazione dello schema da parte del Comitato di schema.

L'Oda deve dare debita notizia ai rappresentanti del Comitato di schema in merito ad ogni variazione dei requisiti per l'abilitazione.

Sentito il parere del Comitato di schema, l'organismo di certificazione deve verificare che ciascun soggetto abilitato soddisfi i nuovi requisiti entro un periodo di tempo ragionevole per l'Oda.

I criteri a fronte dei quali viene valutata la competenza di un soggetto devono essere quelli definiti dall'Oda in accordo con la norma tecnica UNI CEI sopra citata e le altre normative nazionali e provinciali vigenti.

2.4 Sistema di gestione

L'Oda deve utilizzare un sistema di gestione che sia documentato e che copra tutti i requisiti della Norma tecnica UNI CEI sopra richiamata. L'Oda deve avere in funzione sistemi di controllo della documentazione, di audit interni e del riesame della direzione, ivi comprese le disposizioni per il miglioramento continuo e per le azioni correttive e preventive.

2.5 Registrazioni

L'Oda deve mantenere un sistema di registrazione adatto alle sue particolari realtà e ad essere conforme alla legislazione applicabile. Le registrazioni devono dimostrare che il processo di certificazione è stato efficacemente soddisfatto.

Le registrazioni devono essere identificate, gestite ed eliminate in modo tale da assicurare l'integrità del processo e la riservatezza dell'informazione. Le registrazioni devono essere conservate per un idoneo periodo di tempo atto a dimostrare il permanere della fiducia per almeno un ciclo completo di abilitazione.

2.6 Riservatezza e sicurezza

L'Oda deve, attraverso impegni di riservatezza legalmente efficaci, mantenere riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle sue attività. Questi impegni devono riguardare tutte le persone che lavorano all'interno dell'organismo, compresi i membri del comitato, gli organismi esterni o le persone che operano per suo conto.

3. GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI

L'Oda gestisce gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati in conformità alle indicazioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli elenchi dei soggetti certificatori abilitati, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy, sono pubblici.

L'elenco dei certificatori iscritti è conservato presso la Direzione di ciascun Oda e reso disponibile alla consultazione, anche sui rispettivi siti web.

Copia dell'elenco è trasmesso dall'OdA ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per gli usi consentiti dalla legge.

4. GESTIONE DEI CONTROLLI

L'OdA provvede ad istituire un sistema di controlli sulle certificazioni emesse e sull'attività dei soggetti certificatori in grado di verificare la correttezza e completezza dei dati esposti e delle procedure utilizzate.

L'OdA assicura che il sistema dei controlli sia svolto in maniera trasparente e non discriminatoria.

5. CONVENZIONE FRA ORGANISMO DI ABILITAZIONE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ai sensi del Regolamento, i rapporti fra OdA e Provincia autonoma di Trento sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale.